



Luglio 2017

Compensi Sportivi e famigliari a carico

In questo periodo di Dichiarazioni dei Redditi occorre spesso verificare se i propri famigliari sono ancora a carico fiscalmente oppure se abbiano superato la soglia di 2.840€ e quindi non lo siano più. Come valutare quindi i compensi sportivi percepiti?

In questo numero

- 1 Compensi e famigliari a carico
- 1 L'obbligo del Defibrillatore
- 2 Effetti esclusione Registro CONI
- 2 Rispetto dello Statuto
- 3 Speciale – Nuove Prestazioni Occasionali (ex Voucher)
- 4 Compensi agli amministratori
- 4 Prossime scadenze

L'Agenzia delle Entrate su questo tema ha già chiarito da tempo che non vanno considerati, per la verifica del limite dei 2.840€, i redditi esenti ed i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta tra cui rientrano i compensi sportivi.

Facendo quindi l'esempio di uno sportivo che abbia percepito la somma di 18.000€ sarebbe ancora a carico?

La norma precisa che fino a 7.500€ il reddito sia da considerare esente, mentre da 7.501€ a 18.000€ le somme sono assoggettate a ritenute a titolo di imposta con relativa certificazione.

Sia le istruzioni alla compilazione di Redditi 2017 che le Circolari 95/2000 e 55/2002 confermano che, benché per molti versi possa sembrare illogico, un soggetto che ha percepito tali somme può essere considerato fiscalmente a carico di un altro soggetto, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di godere dei relativi benefici fiscali di un famigliare a carico.

1 luglio 2017 – L'obbligo del Defibrillatore

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 149/2017 è entrato in vigore l'obbligo di dotarsi del defibrillatore e di avere personale formato nel suo utilizzo, ma rispetto alle versioni precedenti il Decreto Ministeriale ha apportato delle novità rilevanti.

Il Decreto stabilisce l'obbligo di dotazione ed impiego dei defibrillatori qualora gli enti sportivi utilizzino un impianto. Precedentemente l'obbligo riguardava tutte le ASD e le SSD, con questa precisazione invece l'obbligo ricade sull'impianto e non più necessariamente sul solo ente sportivo.

Inoltre il Decreto stabilisce l'obbligo della presenza del dispositivo durante *"lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazioni disciplinate dagli EPS, FSN nonché durante le gare organizzate da altre ASD."*

Dalla lettura di questa norma sembra quindi che l'obbligo valga solo durante le gare/concorsi e non durante la normale attività di allenamento sportivo, elemento forse privo di senso in quanto l'impegno fisico durante la preparazione atletica non è differente dallo sforzo durante le competizioni, ma questa è stata la scelta del Ministero.

Se queste due indicazioni fossero confermate ci sarebbe un notevole alleggerimento dell'onere su moltissime realtà associative, come sempre in caso di successivi Decreti vi informeremo con tempestività.

Un ente può applicare uno sconto sul contributo dei soci?

Gli effetti dell'esclusione dal Registro CONI dei sodalizi sportivi

Il mondo dello sport si vedrà di fronte ad alcune serie problematiche a fine anno, quando l'elenco delle discipline che possono considerarsi sportive stilato dal CONI entrerà in vigore con il 1 gennaio 2018.

A decorrere da tale data, salvo rinvii improbabili o estensione dell'elenco, diverse discipline che attualmente consideriamo sport come Yoga, Pilates, Zumba e Soft Air ad esempio non saranno più iscrivibili al registro CONI e quindi non potranno più usufruire della normativa di favore prevista per le ASD in quanto verranno considerate delle semplici associazioni culturali.

Come ben noto l'iscrizione al Registro CONI è condizione fondamentale per poter applicare la qualifica di "sportivo dilettantistico" e quindi poter utilizzare le agevolazioni fiscali previste per questi soggetti.

Le ASD che esercitano attività non più riconosciute come sportive non potranno mantenere l'iscrizione e quindi, tra le varie conseguenze, non potranno più corrispondere "compensi sportivi", se hanno P.IVA in regime 398 dovranno costantemente verificare che l'attività commerciale sia solo marginale, non potranno più organizzare fino a due eventi all'anno considerandoli come eventi istituzionali, addio al 5*1000 e così via.

Diverse Federazioni ed Enti di promozione Sportiva stanno contattando le ASD affiliate che praticano attività che verranno escluse o per comunicare che non potranno rinnovare l'affiliazione oppure per suggerire modifiche al proprio statuto ed alle attività esercitate.

Qualsiasi sia la strada che deciderete di intraprendere vi consigliamo di non arrivare a fine anno senza aver affrontato la questione trovando una soluzione che vi garantisca il rinnovo dell'iscrizione al Registro CONI.

Senza rispetto dello Statuto si perdono le agevolazioni fiscali

L'adozione di uno Statuto in conformità alla normativa vigente non è sufficiente per garantire all'associazione l'applicazione dei benefici fiscali connessi al riconoscimento di tale qualifica.

Questo in sintesi è l'assunto della Sentenza di Cassazione n. 12278/2017 la quale, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ha considerato insufficiente la regolarità formale dello statuto sociale in mancanza di una sua concreta ed effettiva applicazione.

Come affermato dalla Corte "i requisiti formali non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della attuale osservanza dei precetti della norma non essendo esaustivo il trincerarsi dietro l'elemento formale costituito dalla veste giuridica assunta dall'associazione, ma occorre avere riguardo all'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro."


*Le attività non rientranti
nella delibera CONI
dovranno adeguarsi*

*Applicazione del
Principio di Prevalenza*

Speciale – Le Nuove Prestazioni Occasionali

Come saprete pochi mesi fa il Governo ha abolito i Voucher, sistema amato da molti ed odiato da altri, ma che risolveva molti problemi per retribuire in maniera corretta piccoli lavori saltuari.

Sono quindi stati introdotti molto recentemente i c.d. "PrestO" ossia le prestazioni occasionali che hanno sostituito i vecchi Voucher. La normativa sul "Contratto di Prestazione Occasionale" è recentissima, l'Inps solo pochi giorni fa ha pubblicato la prima Circolare esplicativa (n. 107 del 05/07/2017). Riassumiamo come funzionano in poche righe:



Possono essere utilizzati da aziende (o associazioni) che abbiano un massimo di 5 dipendenti assunti come lavoratori subordinati. I limiti di utilizzo sono i seguenti:

- Limite di 5.000€ netti annui di voucher che le imprese possono acquistare per retribuire tutti i collaboratori
- Limite di 5.000€ netti di compensi che il collaboratore può percepire all'anno, di cui massimo 2.500€ da un solo datore di lavoro

L'ente deve prima iscriversi sull'apposito portale e successivamente deve attivare in via preventiva i buoni per un minimo di 4 ore consecutive di prestazione ed un massimo di 280 ore annuali.

Ogni buono ha un valore lordo di 12,50€, che equivalgono a 9€ netti.

Queste prestazioni sono compatibili e non fanno venir meno lo stato di disoccupazione, non è però possibile utilizzare i PrestO per retribuire un collaboratore che sia un lavoratore subordinato della medesima azienda oppure se tra le parti, nel corso degli ultimi sei mesi, era in essere un rapporto di lavoro subordinato oppure una collaborazione coordinata e continuativa.

I pagamenti per le prestazioni devono essere effettuati con Modello F24 Elide con il nuovo codice tributo 1919 e causale "Cloc" dal committente, sarà poi l'Inps entro il giorno 15 del mese successivo a bonificare le somme ai collaboratori.

Quindi a differenza di prima non sarà più il datore di lavoro a comprare i buoni che il lavoratore dovrà incassare, ma sarà direttamente l'Istituto a curare il pagamento con bonifico bancario prelevando gli importi dalla "provvista" che l'associazione o la società provvederà a caricare su una sorta di conto virtuale.

I compensi agli amministratori

Il tema dell'erogazione dei compensi agli amministratori delle associazioni, siano esse culturali o sportive, genera da sempre molti dubbi, sia per la mancanza di norme di legge che di prassi giurisprudenziale. Unico riferimento rimane l'isolata Risoluzione n. 9/2007 che avrebbe però bisogno di essere aggiornata alla situazione attuale.

La prima criticità, oltre al corretto inquadramento fiscale e previdenziale, risiede nell'assegnazione del ruolo parallelo a quello di Legale rappresentante o membro del Direttivo.

Congiuntamente a tali fattispecie bisogna verificare anche il connesso problema della distribuzione indiretta e/o occulta degli utili.

L'associazione dovrà quindi dimostrare che i compensi erogati sono frutto di un'attività diversa rispetto a quella legata alla carica di membro del CdA e si dovranno tener conto di alcuni accorgimenti al fine di considerare corrette le somme erogate sia in proporzione alle disponibilità economiche dell'ente che in base al tempo dedicato. Quest'ultimo aspetto si connette al rischio di considerare come professionale l'attività svolta nel caso in cui occupi gran parte delle giornate lavorative, con il rischio di generare risvolti in ambito previdenziale e fiscale.

Ricordate che l'art 10, co. 6, D.lgs. 460/1997 permette la corresponsione di stipendi e salari nelle associazioni purché non siano superiori del 20% al CCNL applicabile per le medesime qualifiche. Inoltre un ulteriore limite fornito dal DPR 645/1994 è il limite massimo dei compensi erogabili pari a 41.000€.

Anche i rimborsi spese possono essere considerati atti a nascondere indirette distribuzioni degli utili quando siano molto elevati, concentrati su poche persone e sproporzionati rispetto alle entrate associative.

Si tratta certamente di un tema complesso, lo Studio resta a disposizione per approfondimenti in materia.

Prossime scadenze

Aggiornamento Registro 398 IVA 15 luglio

E consegna presso Uffici SIAE

Versamento Saldo 2016 e primo

acconto 2017 Ires e Irap

con maggiorazione 0,40% 30 luglio

GIUGNO 2017

l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

LUGLIO 2017

l	m	m	g	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

AGOSTO 2017

l	m	m	g	v	s	d
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				